



COMUNE DI OSIDDA
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 16 Del 16.03.2015

oggetto: Imposta unica comunale (I.U.C.)-Determinazione aliquote e tariffe anno 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di Marzo alle ore 11,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, alla seconda convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

1	MOSSA GIOVANNI	P	8	COSSU PIERA	P
2	MARCHE BACHISIO	P	9	MELLINO MARIA GRAZIA	A
3	DONEDDU GIANMARIA	P	10	DONEDDU MADDALENA	A
4	SOTGIU FRANCESCA	P			
5	SABA IOLANDA	A			
6	ANGOTZI GIOVANNI	A			
7	MESSERA GIOVANNI	P			

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 4

Assume la presidenza il Signor MOSSA GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott. ssa Maria Maddalena Chessa;

Il Presidente - Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n°147, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014, che prevede:

- ✓ la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- ✓ la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- ✓ l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nel Comune di Osidda, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge;
- ✓ la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Considerato tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2015, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Considerato che

- ✓ con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- ✓ l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- ✓ ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 3,3 per mille;
- ✓ a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- ✓ l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all' aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- ✓ l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l' aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- ✓ peraltro che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività rurale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nel Comune di Osidda, in quanto interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011;
- ✓ nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- ✓ sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;
 Preso atto che il Comune di Osidda intende azzerare le aliquote Tasi, come previsto dal succitato comma 676 dell'art.1 della legge n.147/2013;

Considerato che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- ✓ l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- ✓ il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- ✓ la tariffa è stata determinata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;

Considerato che:

- ✓ nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa.
- ✓ l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Preso atto che

- ✓ il 95% dei costi fissi sono attribuibili alle utenze domestiche e il restante 5% alle utenze non domestiche;
- ✓ le tariffe sono state calcolate con l'applicazione dei coefficienti minimi previsti del D.P.R. 158/1999 e con l'applicazione del coefficiente di adattamento Kg rifiuti utenze non domestiche pari a 0,69 riducendo pertanto la quantità dei rifiuti prodotti dalle stesse;
- ✓ si ritiene opportuno approvare le tariffe, che garantiscono, in base al nuovo Piano finanziario, la copertura del costo integrale del servizio;

Rilevato che per le utenze domestiche il Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti il nucleo familiare (Ka) è stabilito dalla norma e si desume dall'appartenenza della propria Regione che deve ricadere in uno dei tre aggregati indicati: NORD, CENTRO, SUD, secondo la tabella sotto riportata:

Ka			
Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare			
N° componenti	NORD	CENTRO	SUD

il nucleo familiare			
1	0,84	0,82	0,75
2	0,98	0,92	0,88
3	1,08	1,03	1,00
4	1,16	1,10	1,08
5	1,24	1,17	1,11
6 o più	1,30	1,21	1,10

Rilevato che per le utenze domestiche il Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare (Kb) è stabilito dal Consiglio che ha facoltà di scegliere fra un coefficiente Minimo, Massimo o Medio:

Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare			
N° componenti il nucleo familiare	Minimo	Massimo	Medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

Rilevato che per le utenze non domestiche il Coefficiente per l'attribuzione della parte fissa della tariffa (Kc) è stabilito dal Consiglio che ha facoltà di scegliere un coefficiente all'interno di un range predefinito da un livello Minimo ed un livello Massimo:

Kc Coefficiente per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche				
	Categorie di attività	NORD min – max	CENTRO min – max	SUD min – max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32 - 0,51	0,34 - 0,66	0,29 - 0,52
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67 - 0,80	0,70 - 0,85	0,44 - 0,74
3	Stabilimenti balneari	0,38 - 0,63	0,43 - 0,62	0,66 - 0,75
4	Esposizioni, autosaloni	0,30 - 0,43	0,23 - 0,49	0,34 - 0,52
5	Alberghi con ristorante	1,07 - 1,33	1,02 - 1,49	1,01 - 1,55
6	Alberghi senza ristorante	0,80 - 0,91	0,65 - 0,85	0,85 - 0,99
7	Case di cura e riposo	0,95 - 1,00	0,93 - 0,96	0,89 - 1,20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00 - 1,13	0,76 - 1,09	0,90 - 1,05
9	Banche ed istituti di credito	0,55 - 0,58	0,48 - 0,53	0,44 - 0,63
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87 - 1,11	0,86 - 1,10	0,94 - 1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07 - 1,52	0,86 - 1,20	1,02 - 1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,72 - 1,04	0,68 - 1,00	0,78 - 1,06
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92 - 1,16	0,92 - 1,19	0,91 - 1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43 - 0,91	0,42 - 0,88	0,41 - 0,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55 - 1,09	0,53 - 1,00	0,67 - 0,95
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84 - 7,42	5,01 - 9,29	5,54 - 8,18
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64 - 6,28	3,83 - 7,33	4,38 - 6,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76 - 2,38	1,91 - 2,66	0,57 - 2,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54 - 2,61	1,13 - 2,39	2,14 - 3,02
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06 - 10,44	6,58 - 10,89	0,34 - 10,88
21	Discoteche, night club	1,04 - 1,64	1,00 - 1,58	1,02 - 1,75

Rilevato che per le utenze non domestiche il Coefficiente per l'attribuzione della parte variabile della tariffa (Kd) è stabilito dal Consiglio che ha facoltà di scegliere un coefficiente all'interno di un intervallo predefinito da un livello Minimo ed un livello Massimo, di produzione Kg/mq anno:

Kd				
Intervalli di produzione Kg/mq anno per l'attribuzione della parte variabile delle tariffe delle utenze non domestiche				
	Categorie di attività	NORD min – max	CENTRO min – max	SUD min – max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60 - 4,20	2,93 - 5,62	2,54 - 4,55
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51 - 6,55	5,95 - 7,20	3,83 - 6,50
3	Stabilimenti balneari	3,11 - 5,20	3,65 - 5,31	5,80 - 6,64
4	Esposizioni, autosaloni	2,50 - 3,55	1,95 - 4,16	2,97 - 4,55
5	Alberghi con ristorante	8,79 - 10,93	8,66 - 12,65	8,91 - 3,64
6	Alberghi senza ristorante	6,55 - 7,49	5,52 - 7,23	7,51 - 8,70
7	Case di cura e riposo	7,82 - 8,19	7,88 - 8,20	7,80 - 0,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21 - 9,30	6,48 - 9,25	7,89 - 9,26
9	Banche ed istituti di credito	4,50 - 4,78	4,10 - 4,52	3,90 - 5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11 - 9,12	7,28 - 9,38	8,24 - 10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80 - 12,45	7,31 - 10,19	8,98 - 13,34
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	5,90 - 8,50	5,75 - 8,54	6,85 - 9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55 - 9,48	7,82 - 10,10	7,98 - 2,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50 - 7,50	3,57 - 7,50	3,62 - 7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50 - 8,92	4,47 - 8,52	5,91 - 8,34
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	39,67 - 60,88	42,56 - 8,93	48,74 - 71,99
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82 - 51,47	32,52 - 62,31	38,50 - 55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43 - 19,55	16,20 - 22,57	5,00 - 24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59 - 21,41	9,60 - 20,35	18,80 - 26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72 - 85,60	55,94 - 92,55	3,00 - 95,75
21	Discoteche, night club	8,56 - 13,45	8,51 - 13,42	8,95 - 15,43

Vista la disciplina legislativa in materia di riduzioni ed esenzioni TARI, legge n.147 del 27.12.2013;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n°14 del 16/03/2015, di approvazione del Piano finanziario Tari per l'anno 2015;
Ritenuto opportuno riepilogare le seguenti scadenze di pagamento:

IMU		TASI		TARI	
Acconto	16 giugno	Acconto	16 giugno	N°3 rate	30 giugno 31 luglio 31 agosto
Saldo	16 dicembre	Saldo	16 dicembre	Rata unica	31 agosto

Considerata la complessità della normativa di attuazione nonché della sua continua evoluzione e quindi la difficoltà della sua applicazione;

Dato atto che, ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D.Lgs. del 18/08/2000 n°267, sono stati richiesti ed acquisiti per iscritto i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Visti:

il D.Lgs. 18/08/2000, n°267;

lo Statuto e i Regolamenti comunali

A voti unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

- di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (I.U.C.), con efficacia dal 1° gennaio 2015:

➤ ai fini **IMU**:

- ✓ aliquota ridotta dello 0.40% per abitazione principale di Cat. A/1, A/8, A/9 e assimilabili e relative pertinenze
- ✓ aliquota base dello 0.76% per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili

➤ ai fini **TASI**:

- ✓ aliquota ridotta dello 0.00% per abitazione principale di Cat. A/1, A/8, A/9 e assimilabili e relative pertinenze
- ✓ aliquota base dello 0.00% per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili

➤ ai fini **TARI**:

- ✓ di applicare, ai fini del calcolo delle tariffe, i coefficienti Kb, per le utenze domestiche, Kc e Kd, per le utenze non domestiche, nel limite minimo fissato dalla norma;
- ✓ di fissare, nelle misure di cui al prospetto che segue le tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

N° componenti il nucleo familiare	<u>Quota Fissa</u> (€ . * mq.)	<u>Quota Variabile</u> (€.)
1	0,14	25,15
2	0,17	58,69
3	0,19	75,46
4	0,21	92,23
5	0,21	121,58
6 o più	0,21	142,54

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Categorie di attività		<u>Quota Fissa</u> (€ . * mq.)	<u>Quota Variabile</u> (€ . * mq.)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,01	0,64
2	Campeggi, distributori carburanti	0,01	0,97
3	Stabilimenti balneari	0,02	1,47
4	Esposizioni, autosaloni	0,01	0,75
5	Alberghi con ristorante	0,03	2,26
6	Alberghi senza ristorante	0,03	1,88
7	Case di cura e riposo	0,03	1,98
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,03	1,98
9	Banche ed istituti di credito	0,01	0,99
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,03	2,09
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,03	2,25
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,02	1,74
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,03	2,03
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,01	0,91
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,02	1,48
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,17	12,21
17	Bar, caffè, pasticceria	0,13	9,78
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,02	1,25
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,06	4,78
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,01	0,76
21	Discoteche, night club	0,03	2,27

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- di dichiarare il presente atto con separata votazione resa all'unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico 267/2000.

Il presente Verbale **C.C. n. 16 del 16.03.2015** viene letto, approvato e come di seguito sottoscritto.

IL SINDACO

f.to

Dott. Giovanni Mossa

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to

Dott. ssa Maria Maddalena Chessa

Pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000:

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione

Il Responsabile del Servizio interessato

F.to

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione

Il Responsabile del Servizio finanziario

F.to

Ass. Bachisio Marche

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 16.03.2015 per rimanervi per 15 giorni consecutivi(art.124,c.1 del T.U. n° 267/00)